



**ISTITUTO COMPRESIVO SAN LEONE IX
SESSA AURUNCA**

Via San Leo – 81037 SESSA AURUNCA (CE)
Ambito CE-11 – Tel. Direzione /Segreteria 0823/937033 - 0823/1656126- Fax 0823/935040
Codice fiscale:95015570617 - codice univoco **UFIQ4Z**
Pec:CEIC8AY008@PEC.ISTRUZIONE.IT
e-mail: ceic8ay008@istruzione.it;
sito web: www.icsanleone.edu.it

Prot. 136/I-01

Sessa A. 10 gennaio 2022

Alle famiglie degli alunni
Scuola infanzia, primaria e secondaria di 1° grado

Ai docenti e personale ATA
Loro sedi

Al sito web

Oggetto: Revoca Ordinanza N° 1 – notifica Ordinanza N° 2 – disposizioni del Dirigente Scolastico

Vista l'Ordinanza Sindacale N° 2 del 10/01/2022 pervenuta via PEC alle ore 19,35 del 10/01/2022;

Considerato che non è garantita nell'immediato la predisposizione dei servizi di trasporto, mensa, e riscaldamento, il Dirigente Scolastico dispone per la giornata dell'11 gennaio 2022 la prosecuzione della Didattica a distanza (D. A. D.).

Le lezioni riprenderanno regolarmente in presenza dal 12 gennaio 2022 in ossequio alla precitata ordinanza sindacale che si allega in copia.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Maria Luisa Tommasino
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3, comma 2, del D. Lgs. 39/93.
Conforme all'originale firmato depositato agli atti d'archivio.*



**Città di Sessa Aurunca
Provincia di Caserta**

ORDINANZA N. 2

**OGGETTO: ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELL'ORDINANZA SINDACALE
ORDINANZA N. 1-2022 AD OGGETTO RIAPERTURA DEI PLESSI SCOLASTICI E
RIPRESA DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE IN PRESENZA. PROVVEDIMENTI.**

IL SINDACO

Premesso che:

- giusta ordinanza sindacale n. 1 del 08/01/2022 prot. n. 467 dell' 8/01/2022 ad oggetto *RIAPERTURA DEI PLESSI SCOLASTICI E RIPRESA DELLE ATTIVITA' SCOLASTICHE E DIDATTICHE IN PRESENZA. PROVVEDIMENTI.* è stata disposta la sospensione delle attività scolastiche e didattiche in presenza anche per le scuole secondarie di secondo grado presenti sul territorio del Comune di Sessa Aurunca (CE), oltre che per la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado contemplate dalla a ordinanza regionale n. 1-2022, fino a tutto il 15 gennaio 2022, fatta salva l'adozione di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell'evoluzione della situazione epidemiologica;

- il richiamato provvedimento è stato adottato sulla base della ordinanza n. 1 del 07/01/2022 con cui il Presidente della Regione Campania, nell'ambito delle misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 volte al contenimento dell'ampia diffusione della variante omicron sul territorio regionale, ha disposto, in vista dell'avvio della ripresa delle attività scolastiche dopo le festività natalizie, "la sospensione delle attività in presenza dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e dell'attività scolastica e didattica in presenza della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado" fino alla data del 29 gennaio 2022;

- Il TAR Campania Sez. V (N. 00019/2022 REG.PROV.CAU. N. 00090/2022 REG.RIC.) nell'ambito del giudizio introdotto con il ricorso presentato da alcuni genitori contro la richiamata ordinanza regionale ha accolto l'istanza cautelare e per l'effetto ha sospeso l'esecutività dell'ordinanza impugnata nella parte di interesse dei ricorrenti, fissando per la trattazione collegiale la camera di consiglio dell'8 febbraio 2022;

Lette le motivazioni del citato decreto di sospensione che si fondano sostanzialmente sulla detagliata normativa vigente, di rango primario, e dunque sovraordinata rispetto all'eventuale esercizio del potere amministrativo, che disciplina in maniera specifica la gestione dei servizi e delle attività didattiche in costanza di pandemia, al fine di "prevenire il contagio" e di garantire, nel contempo, il loro espletamento "in presenza", il che esclude che possa residuare spazio, nei settori considerati, per l'emanazione di ordinanze contingibili che vengano a regolare diversamente i medesimi settori di attività e che, stante la loro astratta natura "contingibile", presuppongono che non sia possibile individuare una diversa "regola" della concreta fattispecie, regola, invece, effettivamente, come visto, già esistente, allo stato, in diritto positivo;

Atteso che l'autorità giudiziaria adita ha, dunque, ritenuto che non ricorrano nella fattispecie concreta i presupposti richiesti dalla normativa vigente per l'approvazione di ordinanze emergenziali le quali si giustificano nell'ordinamento, e si fanno legge nel caso concreto, solo ove ricorra, oltre all'urgenza, laddove nel caso all'esame in via d'urgenza (mediante la fonte normativa primaria del decreto-legge), si sarebbe tenuto conto dell'emergenza specifica e disciplinato partitamente il settore di attività, preservandolo e garantendone la continuità di esercizio, stante la scelta politico-valoriale pure in detto decreto-legge esplicitata, con l'individuazione delle specifiche modalità del detto esercizio, proprio nel caso preso in considerazione dall'ordinanza impugnata, ossia la permanenza dello stato di emergenza con i suoi connessi e del tutto prevedibili precipitati fattuali (eventuale aumento dei contagi, inevitabile stress-test imposto alle strutture sanitarie, sofferenza del sistema trasportistico); Considerato che, per quanto sopra detto, il TAR Campania Sez V ha ritenuto che *“non residua spazio alcuno per disciplinare diversamente l'attività scolastica in stato di emergenza sanitaria, in quanto interamente e minutamente regolata dalle richiamate disposizioni di rango primario, tenuto conto che la scelta del livello di tutela dell'interesse primario alla salute, individuale e collettiva, e il punto di equilibrio del bilanciamento tra diversi valori (concretati in diritti e interessi dei soggetti dell'ordinamento) è già stata operata, appunto, a livello di normazione primaria, dal legislatore nazionale, che ha operato una scelta valoriale libera ad esso rimessa e insindacabile dal giudice se non nella forma dell'incidente di costituzionalità, i cui presupposti non sembrano, nella specie, ricorrere”*;

Ritenuto, opportuno, in applicazione dell'art. 21 quinquies L.n. 241/90 ss.mm.ii. revocare in autotutela la precedente ordinanza sindacale n. 1 del 08/01/2022 prot. n. 467 dell' 8/01/2022 ad oggetto **RIAPERTURA DEI PLESSI SCOLASTICI E RIPRESA DELLE ATTIVITA' SCOLASTICHE E DIDATTICHE IN PRESENZA. PROVVEDIMENTI** ritenendosi, alla luce di quanto richiamato in premessa, prevalente l'interesse pubblico ad uniformarsi a quanto rilevato dall'adita autorità giudiziaria ed alle disposizioni vigenti, dunque, su tutto il territorio e regionale e nazionale in materia di disciplina delle attività scolastiche, con l'effetto, dunque, di procedere alla ripresa delle attività scolastiche in presenza per le scuole di ogni ordine e grado su tutto il territorio comunale; Tutto ciò premesso e considerato

DISPONE

1. la revoca in autotutela, in applicazione dell'art. 21 quinquies L.n. 241/90 ss.mm.ii. della precedente ordinanza sindacale n. 1 del 08/01/2022 prot. n. 467 dell' 8/01/2022 ad oggetto **RIAPERTURA DEI PLESSI SCOLASTICI E RIPRESA DELLE ATTIVITA' SCOLASTICHE E DIDATTICHE IN PRESENZA. PROVVEDIMENTI** ritenendosi, alla luce di quanto richiamato in premessa, prevalente l'interesse pubblico ad uniformarsi a quanto rilevato dall'adita autorità giudiziaria ed alle disposizioni vigenti, dunque, su tutto il territorio e regionale e nazionale in materia di disciplina delle attività scolastiche, con l'effetto, dunque, di procedere alla ripresa delle attività scolastiche in presenza per le scuole di ogni ordine e grado su tutto il territorio comunale.

Si delega all'ufficio messi la notifica ai Dirigenti Scolastici degli Istituti interessati e la pubblicazione della presente sul sito Istituzionale di questo Ente e la massima diffusione attraverso i mass media e social network.

DEMANDA

all'ufficio messi la trasmissione del presente provvedimento al Presidente della Provincia di Caserta, all'Ufficio Scolastico Provinciale di Caserta, alla Prefettura di Caserta - Ufficio Territoriale del Governo - alla locale Stazione dei Carabinieri e al Comando di Polizia Locale.

Sessa Aurunca, 10 Gennaio 2022.

IL SINDACO
LORENZO DI IORIO
(Documento sottoscritto digitalmente)

La sottoscrizione, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Sessa Aurunca (CE), ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.